

**CONVENZIONE OPERATIVA
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA
DIDATTICA
TRA LA FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO ONLUS
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA -
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA**

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Dipartimento di Ingegneria e Geologia (di seguito denominato "Dipartimento") con sede in Pescara, alla Viale Pindaro, 42 (Codice Fiscale 93002750698 e Partita IVA 01335970693), in persona del Direttore pro-tempore Prof. Sergio Montelpare, nato a Porto San Giorgio (FM), il 04/01/1973, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Geologia nella seduta del **21 novembre 2023**

E

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus (di seguito denominata "Fondazione"), con sede in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini 77, C.F./ Partita I.V.A. 03238300715, in persona proprio Presidente, nonché legale rappresentante fr. Piero Vivoli

e congiuntamente definiti "Parti"

premessato che

Il Dipartimento ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;

Il Dipartimento intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;

La Fondazione è un Ente privato, istituzionalmente accreditato con il SSN che opera nel settore della riabilitazione extra-ospedaliera per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative a ciclo continuativo, ambulatoriali e domiciliari (nei territori della provincia di Foggia)

La Fondazione, eccellenza nel campo della riabilitazione in varie aree di patologia (neuromotoria, muscolo scheletrica, pneumologica, cardiologica, etc.), presenta, tra le strutture sanitarie di cui è costituita, un presidio di riabilitazione extra-ospedaliero a ciclo continuativo con 65 posti letto sito a San Giovanni Rotondo in viale Padre Pio, 24, denominato "Gli Angeli di Padre Pio".

La Fondazione ha istituito ne "Gli Angeli di Padre Pio", un "Laboratorio di Riabilitazione Tecnologica", dotato di sistemi ed apparecchiature altamente innovative nel campo della medicina riabilitativa (infatti, presso detto Presidio, è possibile sottoporsi ad analisi del movimento mediante laboratorio dedicato, a trattamenti riabilitativi robotici, riabilitazione in acqua, attività fisica e sportiva adattata) oltre alla terapia riabilitativa tradizionale.

La Fondazione, per perseguire appieno la propria mission intende aumentare notevolmente le attività di ricerca scientifica e didattica oltre a quelle cliniche.

considerato che

- le ragioni della collaborazione tra la Fondazione e il Dipartimento nascono dal presupposto che in campo riabilitativo l'utilizzo della Termografia medica e della spettroscopia nel vicino infrarosso (fNIRS), già oggetto di ricerca da parte del Dipartimento, potrebbe rappresentare un valido ausilio nella valutazione dell'accettazione emozionale dei trattamenti e della plasticità neuronale in seguito a terapie riabilitative;
- il Dipartimento, con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione della Termografia clinica e della fNIRS attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

1. Finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento e le attività della Fondazione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- studi e ricerche sulle seguenti tematiche:

- Uso della termografia clinica durante la somministrazione di terapie riabilitative per monitorare la risposta emozionale dei pazienti
- Affective computing per robotica assistiva e riabilitativa
- Uso della fNIRS per valutare l'attività corticale durante trattamenti riabilitativi e per valutare la plasticità neuronale

- politiche di internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione delle Parti, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei;

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

2.1 Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi, attueranno i progetti e le attività di interesse comune specificati nell'allegato 1, che è parte integrante della presente Convenzione Operativa. I progetti e le attività di cui all'Allegato 1 potranno essere aggiornati nel corso della durata della presente Convenzione. L'Allegato 1 potrà inoltre, previo accordo delle Parti, essere integrato con ulteriori progetti e attività di comune interesse;

2.2 Obiettivo della presente Convenzione e un reciproco scambio delle esperienze maturate nel campo della neuroriabilitazione e del neuroimaging, lo scambio di ricercatori, di collaboratori ad attività di ricerca, di dottorandi e di personale in formazione, la partecipazione a bandi e progetti di ricerca comuni sia nazionali che internazionali, e la realizzazione di pubblicazioni scientifiche;

La collaborazione potrà riguardare:

- A) attività di collaborazione scientifica;
- B) attività di supporto alla didattica;
- C) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

3.1 Il Dipartimento e la Fondazione mettono reciprocamente a disposizione gratuitamente attrezzature, locali, risorse e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse;

3.2 Le Parti provvederanno a coprire le spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per quelle relative ai progetti comuni ciascuna per propria parte di competenza. Per la realizzazione delle attività scientifiche oggetto dell'Accordo di collaborazione, non è previsto alcun compenso di tipo economico.

3.4 Le parti si impegnano inoltre a:

- favorire attività di ricerca comuni tra i ricercatori della Fondazione e i docenti e ricercatori del Dipartimento INGEO di natura sia ordinaria che straordinaria (come Progetti MIUR, della Comunità Europea ecc.);
- favorire lo svolgimento di tesi di Laurea, di Dottorati di Ricerca e di progetti di collaborazione che prevedano il contributo di assegnisti Post Doc, nonché di esercitazioni e tirocini di studenti dell'Ateneo in collaborazione e/o al fine di promuovere la formazione di giovani ricercatori nell'ambito dei temi o delle metodologie di ricerca di comune interesse;
- favorire lo svolgimento di corsi di formazione professionali, di corsi di specializzazione e di alta formazione anche a distanza in collaborazione;
- favorire l'utilizzo dei propri immobili e delle proprie attrezzature scientifiche per attività di ricerca e di formazione

Articolo 4 - Responsabili dell'accordo

- 4.1 Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la dott.ssa Daniela Cardone, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2023;
- 4.2 La Fondazione indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo dott.ssa Maria Teresa Gatta

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

- 5.1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalla presente Convenzione, e tutte le informazioni ad essi relativi, resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la Legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventive e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. Dipartimento INGEO e la Fondazione possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.
- 5.2 Le parti convengono espressamente che i diritti su opere dell'ingegno, invenzioni, know how e segni distintivi di cui le parti medesime dovessero risultare titolari prima e/o a prescindere dall'attuazione del progetto ed in ragione di esso appartengono in via esclusiva ai rispettivi titolari.
- 5.3 Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, quanto conferito dalle stesse ai sensi del comma precedente potrà essere utilizzato, nel rispetto dei diritti dei relativi titolari e secondo buona fede, esclusivamente nell'ambito e per la durata della Convenzione e limitatamente al perseguimento degli obiettivi in esso previsti.

- 5.4 Ai fini della presente Convenzione, per know how deve intendersi l'insieme delle informazioni aziendali e/o di esperienze tecnico-industriali segrete e dotate di valore economico in ragione della loro segretezza, secondo quanto indicate all'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; nonché i dati, le informazioni, le conoscenze, i metodi, le competenze ed i processi che, seppure non dotati dei requisiti di cui al citato art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, abbiano comunque carattere riservato e siano dotati di valore economico per la parte che li ha prodotti.
- 5.5 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento della Fondazione e del Dipartimento INGEO dell'Università G. d'Annunzio quali Enti patrocinatori le attività medesime;
- 5.6 È fatto in ogni caso salvo l'obbligo di dare adeguato riconoscimento degli autori delle opere in caso di pubblicazione di lavori scientifici.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

- 6.1 Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della Fondazione per lo svolgimento di attività di ricerca, tirocini, esercitazioni o tesi.
- 6.2 Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

- 7.1 Le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del Decreto 5 agosto 1998 n.363, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
- 7.2 Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.
- 7.3 L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente.
- 7.4 I datori di lavoro dell'Università e del Contraente anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l'Università e il Contraente coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'Università che quelli del Contraente.

- 7.5 Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
- 7.6 Il Contraente ed il Dipartimento garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

- 8.1 Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.
- 8.2 Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

- 9.1 Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- 9.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

- 10.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia il foro competente è quello di Chieti

Articolo 11 - Registrazione e spese

- 11.1 Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale dal ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate dellaprot. n.del

Data.....

Data.....

Per il Dipartimento

Il Direttore,

Prof. Sergio Montelapre

Fondazione

Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus

Presidente e Legale Rappresentante

Fr. Piero Vivoli OFM Cap

ALLEGATO 1

Convenzione Operativa tra Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus e Dipartimento di Ingegneria e Geologia

1. Scopo della collaborazione

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus ed il Dipartimento INGEO, in sintonia con i rispettivi programmi, attueranno progetti e attività di interesse comune sulle seguenti tematiche:

- Uso della termografia clinica durante la somministrazione di terapie riabilitative per monitorare la risposta emozionale dei pazienti
- Affective computing per robotica assistive e riabilitativa
- Uso della fNIRS per valutare l'attività corticale durante trattamenti riabilitativi e per valutare la plasticità neuronale

Nello specifico la Fondazione e il Dipartimento INGEO collaboreranno nelle aree disciplinari di: Neuroimaging e Biofeedback in Neuroriabilitazione.

La collaborazione potrà riguardare:

- A) attività di collaborazione scientifica;
- B) attività di supporto alla didattica;
- C) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

A) – Collaborazione scientifica.

Il Dipartimento e la Fondazione favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante lo scambio di ricercatori, di collaboratori ad attività di ricerca, di dottorandi e di personale in formazione, il finanziamento di posizioni da ricercatore e di assegnisti di ricerca, la partecipazione a bandi e progetti di ricerca comuni sia nazionali che internazionali, e la realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

B) – Supporto alla didattica.

Le Parti dichiarano la propria disponibilità ad organizzare congiuntamente, secondo le modalità previste successivamente:

- collaborazione di proprio personale qualificato per lo svolgimento di attività formative, da individuare dagli organi competenti nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall'Università in materia
- possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori da individuare dai competenti organi del Dipartimento alle strutture del Contraente ubicate presso la La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari/ corsi di specializzazione/perfezionamento/Master/ Summer e Winter School.

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi accordi in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

Il Dipartimento e la Fondazione potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte dal Dipartimento per conto della Fondazione
- attività di ricerca affidate dalla Fondazione al Dipartimento;
- condivisione di scenari e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- la realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

2. Metodologie di ricerca

Utilizzo di termocamere professionali, sistemi di spettroscopia nel vicino infrarosso e dispositivi indossabili per il monitoraggio dei parametri vitali a fini di ricerca scientifica.

3. Personale coinvolto per il Dipartimento INGEO:

Dott.ssa Cardone Daniela

Prof. Arcangelo Merla

Dott. David Perpetuini

Eventuali ulteriori collaboratori o personale dipendente di ciascuna delle Parti, potranno essere inseriti nella presente Convenzione previa comunicazione scritta da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, dal Responsabile Scientifico di competenza alla controparte e previa autorizzazione scritta del Direttore della Parte interessata.